REGOLAMENTO (CE) N. 1596/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra [1], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra [2], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 [4], in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, a titolo autonomo e transitorio, alcune misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania e Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei;

considerando che tali misure sono state prorogate fino al 31 dicembre 1997 dal regolamento (CE) n. 2490/96 [5]; che, tenuto conto dei periodi di procedura, i protocolli aggiuntivi agli accordi europei, di cui si sono conclusi i negoziati, non potranno entrare in vigore il 1° luglio 1997; che il regolamento (CE) n. 3066/95 è stato pertanto modificato dal regolamento (CE) n. 1161/97 per consentire l'applicazione anticipata dei risultati dei negoziati per quanto riguarda il settore agricolo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1117/97 [7], stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto nei suddetti accordi per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre modificare tale regolamento per tener conto della modifica delle misure relative ai prodotti lattiero-caseari previste dal regolamento (CE) n. 3066/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1588/94 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

A partire dal 1° luglio 1997 il volume dei quantitativi indicati nell'allegato I è scaglionato come segue:

— 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,

— 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,

— 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,

— 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.»;

2) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

[1] GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.
[2] GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.
[3] GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.
[4] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[5] GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.
[6] GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.
[7] GU n. L 163 del 20. 6. 1997, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

A. PRODOTTI ORIGINARI DELLA ROMANIA

(in tonnellate)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998	Dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999	Dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000	A decorrere dal 1° luglio 2000
09.4758	0406	Formaggi e latticini	20	1 784	1 859	1 800	1 875

B. PRODOTTI ORIGINARI DELLA BULGARIA (3)

(in tonnellate)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) (2)	Dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998	Dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999	Dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000	A decorrere dal 1° luglio 2000
09.4660	0406	Formaggi e latticini	20	4 840	5 060	5 280	5 500

(1) Nonostante le norme sull'interpretazione della nomenclatura combinata, il titolo della designazione dei prodotti deve essere considerato di valore puramente indicativo, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata nel quadro del presente allegato dalla portata dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

(2) Quando esiste un dazio minimo di nazione più favorita, il dazio minimo applicabile è pari al dazio minimo moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Questa concessione sostituisce tutte le concessioni preferenziali esistenti per i prodotti considerati, comprese quelle previste dal regolamento (CE) n. 1600/95.»